

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

STATUTO

Delibera n. 25 del 28/6/2005.

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi fondamentali e finalità

La comunità locale, autonoma nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica, della Costituzione, così come modificata dalla Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 e delle norme del presente Statuto, è costituita dalle popolazioni che vivono ed operano nel territorio comunale ed è rappresentata dal Comune di Cavenago di Brianza, quale ente che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, finanziaria; stabilisce e applica i tributi e le entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 4 della Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3. Sulla base del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il Comune riconosce nei principi e nei valori costituzionali di democrazia, libertà, giustizia e pluralismo, dignità della persona, solidarietà, difesa della famiglia, i fondamenti etici e culturali della Comunità locale.

L'azione politico-amministrativa del Comune è volta a soddisfare i bisogni della Comunità locale e a garantire la qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio comunale.

A tal fine:

- a) valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni persona, senza distinzione di sesso, lingua, nazionalità, cultura e religione;
- b) persegue pienezza e parità di diritti dei cittadini, operando per il superamento degli squilibri economici e sociali e delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, favorendo condizioni di pari opportunità, anche mediante l'istituzione di appositi organismi

e assicurando il principio, ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125, della presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nella Giunta, nella commissioni concorso, nelle commissioni consiliari, nonché all'interno di enti, aziende e istituzioni;

c) sviluppa e gestisce una rete di servizi alla persona, anche in collaborazione con soggetti privati e organismi di volontariato, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e all'assistenza;

d) tutela e sviluppa le risorse naturali e ambientali del proprio territorio, a difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'aria e del paesaggio;

e) valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico e storico, con riferimento ai costumi, alle tradizioni e alla memoria storica locale;

f) valorizza l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, nella sua forma libera e democratica;

g) favorisce la collaborazione con altri Enti locali italiani e con altri Paesi, partecipando a forme di cooperazione, di raccordo, di scambio, di amicizia e di solidarietà, anche con organizzazioni europee e internazionali;

h) promuove la cultura della pace, dell'integrazione razziale, dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli, mediante iniziative di informazione e di educazione;

i) esclude che sul territorio comunale possano essere insediati impianti nucleari, giacimenti di scorie radioattive, ordigni bellici.

Il Comune conforma la propria azione amministrativa a criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità, secondo i principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune si estende per Km² 4,44 ed è individuato dall'apposito piano topografico, redatto ed approvato secondo le norme di legge vigenti in materia.

Il Comune di Cavenago di Brianza ha sede in "Palazzo Rasini", ubicato in Piazza Libertà, n. 18.

Le adunanze degli Organi collegiali del Comune si svolgono di norma nella Sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze possono svolgersi anche in luoghi diversi.

Art. 3 – Albo pretorio

Il Comune ha nel Palazzo civico apposito spazio destinato ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione delle deliberazioni degli Organi collegiali, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti e gli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico in base a disposizione di legge, di Statuto e di regolamento.

L'affissione degli atti deve garantirne l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura da parte del pubblico.

Art. 4 – Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cavenago di Brianza ed ha, come suo segno distintivo, lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3510 in data 17.5.1986.

Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze di interesse dell'Amministrazione comunale, nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3510 in data 17.5.1986.

La riproduzione e l'uso dello stemma e del Gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.

La solennità civile celebrativa del territorio della Comunità di Cavenago di Brianza è riconosciuta nella prima domenica del mese di ottobre di ogni anno.

Il Patrono della Comunità cavenaghese è S. Giulio.

CAPO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 5 – Statuto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevede l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le forme di collaborazione fra Comune e Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e quanto ulteriormente previsto dal D. Lgs. 267/2000.

2. Il presente Statuto costituisce modifica ed integrazione del precedente, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 22.05.1998, n. 29 del 30.06.1998 e n. 44 del 29.07.1998, ed è approvato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.

267. Eventuali modifiche allo stesso saranno approvate con la stessa procedura e nel rispetto dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Art. 6 – Regolamenti

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle norme del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti a idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

Gli atti deliberativi devono essere emanati anche nel rispetto delle norme regolamentari.

I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

Art. 7 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Spetta al Consiglio comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione Europea, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa abrogano le norme statutarie con esse incompatibili, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 8 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare, nei casi di cui all'art. 50, commi 5 e 6, e all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità

previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Nelle materie di cui all'art. 107, comma 3 lett. g), del D. Lgs. 267/2000 l'ordinanza è emanata dal dirigente incaricato competente per materia.

4. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma precedente.

Art. 9 – Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze a carattere generale e i programmi, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza e potranno essere consultati da chiunque lo richieda.

CAPO III

ORDINAMENTO

Art. 10 – Funzioni del Comune

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione equilibrata del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 11 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell’ambito delle proprie competenze – provvede all’individuazione e alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici locali, rispetto alla qualità della erogazione, saranno rispondenti a quanto disposto dal Capo III del D.Lgs. 30.07.99 n. 286 ed alla Carta dei servizi.
4. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici e privati; a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 12 – Servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge, che saranno svolte in modo organizzato dal personale comunale all’uopo preposto.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI SOGGETTI SINGOLI O ASSOCIATI, AZIONE POPOLARE

Art. 13 - Partecipazione

Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione popolare, alla attività politico-amministrativa dell'Ente, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

In particolare il Comune:

- a) assicura a tutti, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati nei provvedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
- c) valorizza le libere forme associative, disciplinando con apposito regolamento, l'accesso da parte delle associazioni, dei comitati e delle organizzazioni di volontariato alle strutture e ai servizi comunali;
- d) promuove organismi di partecipazione popolare.

Art. 14 – Diritto all'informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite da apposito regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare:

- a) sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, con esattezza, inequivocità e completezza;
- b) sulla distribuzione delle competenze politiche, tecniche e amministrative;
- c) sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni e i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni;
- d) sui prelievi tributari e contributivi, sulla destinazione delle risorse e sul riparto delle stesse per categorie di intervento e di destinatari, sui costi e sui prelievi relativi ai singoli servizi;
- e) sugli atti di interesse generale, attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- f) sugli orari degli uffici e dei servizi pubblici, dei pubblici esercizi e, in generale, sulle attività di interesse pubblico;
- g) sull'attività degli organismi di partecipazione.

2. Tutti, sia singoli che associati, hanno diritto di prendere visione ed eventualmente di avere copia degli atti amministrativi dichiarati pubblici da norme di legge, dal presente

Statuto e da regolamenti (ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione) con le modalità ed i tempi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 15 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, con le modalità di cui all'art. 8 della Legge n. 241/90.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene, altresì, comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 241/90;
 - b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
7. Il Comune in conformità della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 16 – Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il diritto delle libere forme associative, titolari di interessi collettivi, a concorrere nel formare l'indirizzo delle attività poste in essere dall'Amministrazione locale.
2. Ai fini di cui al comma precedente, favorisce, mediante appositi programmi di intervento, le Associazioni che operano nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente.
3. Il Comune può stipulare, con Associazioni e Società cooperative che operino nei settori indicati al comma 2., convenzioni aventi ad oggetto la gestione dei servizi comunali.
4. Il Comune fissa con apposito atto deliberativo i criteri per la concessione in uso di locali comunali da destinare a sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione, con priorità alle associazioni operanti senza fini di lucro per iniziative a beneficio della popolazione cavenaghese.
5. La concessione di sovvenzioni o contributi è subordinata alla predeterminazione dei criteri di assegnazione e alla presentazione, da parte dei destinatari, di progetti operativi, corredati dai relativi piani finanziari. Sono stabilite, altresì, forme di pubblicità dei criteri generali e dei singoli provvedimenti di assegnazione, secondo il principio della trasparenza amministrativa.

Art. 17 – Organismi di partecipazione popolare

1. Il Comune, per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali, può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare, anche nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categorie, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche (Consulte, Comitati, ecc.), quali referenti diretti degli organi istituzionali.
3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche sono istituiti con deliberazione del Consiglio comunale che ne stabilisce, altresì, la composizione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la durata e i rapporti con gli organi e i servizi comunali.

Art. 18 – L’iniziativa popolare: interrogazioni, istanze, petizioni, proposte

1. I soggetti singoli e/o in forma collettiva possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione. La risposta all’interrogazione viene fornita dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile competente per materia, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione.
2. I soggetti singoli e/o in forma collettiva hanno facoltà di presentare al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco istanze scritte. Le istanze consistono nel richiedere al competente organo amministrativo comunale informazioni o l’assunzione di un determinato atto o comportamento rivolto a soddisfare un interesse privato o diffuso. L’organo investito dalla istanza ha obbligo di dare risposta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione e, se previsto dalla legge, di deliberare in merito.
3. I soggetti singoli e/o in forma collettiva hanno facoltà di presentare al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco petizioni scritte. Le petizioni consistono nel rappresentare al competente organo una o più esigenze concrete e collettive presenti nel seno del corpo sociale. L’organo investito dalla petizione ha l’obbligo di dare risposta, nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione, ma non è tenuto a deliberare in ordine ad essa.
4. I soggetti singoli e/o in forma collettiva hanno facoltà di presentare al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco proposte scritte. Le proposte consistono nel sottoporre all’attenzione del competente organo l’opportunità di assumere un determinato atto o di disporre un intervento nell’interesse collettivo. L’organo investito dalla proposta ha facoltà di dare risposta, senza tuttavia l’obbligo di deliberare in ordine ad essa.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte popolari presentate vengono, su direttiva del Sindaco, assegnate al Responsabile dell’unità organizzativa competente per materia. La suddetta unità, istruita la pratica, la sottopone, su direttiva del Sindaco, all’organo a cui spetta decidere in merito, come previsto nei commi precedenti.
6. Le risposte a istanze e petizioni devono essere motivate e

inviare anche al difensore civico, se istituito.

Art. 19 – Referendum

Sono consentiti, su materie di esclusiva competenza locale di particolare rilevanza, referendum consultivi, propositivi, e, limitatamente agli atti a valenza generale degli organi collegiali, abrogativi.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:

- Revisione dello Statuto Comunale;
- Tributi, bilancio e tariffe Comunali;
- Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose;
- Materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nel corso dello stesso mandato amministrativo;
- Piano regolatore generale e sue varianti.

3. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su richiesta:

- a) del Consiglio comunale
- b) del 15% dei soggetti maggiorenni, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.

4. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito referendario.

5. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito referendario;
- c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

6. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide
- b) incompetenza comunale in materia
- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito referendario

8. La mozione consiliare e la richiesta ad iniziativa popolare, vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento all'ufficio protocollo del Comune. Lo stesso Consiglio comunale ne valuta l'ammissibilità.
9. In caso di ammissibilità, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta comunale in una domenica compresa tra il 45° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione di indizione, e, comunque, non coincidente con altre operazioni di voto, fatte salve disposizioni legislative derogatrici.
10. La consultazione referendaria si svolge nella sola giornata di domenica, dalle ore 08,00 alle ore 22,00.
11. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
12. L'Amministrazione comunale farà fronte all'onere finanziario per lo svolgimento della consultazione referendaria con mezzi ordinari di bilancio.
13. Il referendum non può essere indetto per più di una volta sullo stesso oggetto nel corso di un quinquennio e nel corso dell'anno solare è ammessa una sola sessione referendaria.
14. Il Consiglio comunale può modificare con provvedimenti espressi le norme sottoposte a referendum, nel senso indicato nella richiesta popolare. Tale modifica esclude il ricorso al referendum.
15. Nel caso di referendum abrogativo, il quesito referendario è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 20 – Comitato promotore

Il Comitato promotore del referendum deve essere composto da almeno dieci residenti con oltre 18 anni di età e aventi diritto di voto.

Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

Art. 21 – Effetti giuridici del referendum

1. Nel caso di referendum consultivo e propositivo, il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è, comunque, tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri, ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

2. Nel caso di referendum abrogativo, gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

Art. 22 - Azione Popolare

1. Ciascun elettore del Comune può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Ente.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 23 – Il Difensore Civico

Il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, anche previa convenzione con altri Comuni.

Compito del Difensore Civico è quello di segnalare all'Amministrazione Comunale, su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non superato i 70 anni e abbiano i requisiti professionali stabiliti da apposito regolamento.

La funzione del Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, svolti a qualsiasi livello, Si applicano, inoltre, le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale; può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; può essere confermato in carica per non più di una volta.

Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune inerenti alle istanze a lui presentate, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità.

Il difensore civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall' art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio e viene inviata a tutti i Consiglieri comunali.

Al Difensore Civico spetta un' indennità di carica, stabilita

nella delibera di nomina approvata dal Consiglio comunale.

Le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, i rapporti con gli organi di governo e burocratici e ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 24 – Organi di governo del Comune

1. Gli Organi di Governo del Comune, in conformità all'art. 36 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta comunale è l'Organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ne sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa mantenendone l'unità di indirizzo. E' Capo dell'Amministrazione, rappresenta l'Ente ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. L'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la loro durata in carica.

Art. 25 – Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale, ha autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono destinate alla sua attività, nel quadro dei principi fissati dalle leggi e delle norme del presente Statuto.

Il Consiglio comunale assume gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'elezione, può eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio.

Il Presidente è eletto con votazione palese e a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Se nessun Consigliere raggiunge la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione palese per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Presidente nomina il Vice-Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio comunale. La cessazione dalla carica di Presidente comporta, di conseguenza, la cessazione dalla carica di Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dovuti a qualsiasi causa temporanea.

Nel caso di assenza sia del Presidente che del Vice-Presidente, se nominati, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano in aula.

Il Presidente e il Vice-Presidente possono essere revocati su richiesta motivata firmata dal Sindaco e/o da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Sulla richiesta – depositata in segreteria, affissa all'albo pretorio e consultabile da chiunque ne abbia interesse – il Consiglio comunale deve pronunciarsi in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla data di inizio del deposito. La richiesta si intende accolta quando ottiene il voto, dato con votazione palese, di tre quarti dei Consiglieri assegnati, nella prima votazione, ovvero della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella seconda votazione subito successiva, da tenersi nella stessa seduta. Nel caso di revoca o cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente e del Vice-Presidente, si provvede secondo la procedura prevista nei precedenti commi del presente articolo.

Per la sua attività il Presidente si avvale dell'Ufficio di segreteria generale e dei messi comunali, secondo le modalità che egli concorda con il Sindaco e il Segretario.

Art. 26 – Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, oltre che per le materie di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, adotta i provvedimenti espressamente attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:

- Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti - Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste al Capo II del D. Lgs. 267/2000 – Contestazione delle cause di incompatibilità sopravvenuta;
- Definizione e approvazione delle linee programmatiche – Adeguamento e verifica periodica della loro attuazione;
- Elezione della Commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e segg. del D.P.R. 20.03.1967, n. 223.
- Costituzione delle Commissioni consiliari consultive permanenti e temporanee;
- Istituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;
- Nomina del Difensore Civico;
- Nomina Collegio Revisori dei Conti;
- Costituzione e modificazione di Consorzi e altre forme associative e di cooperazione – Accordi di programma.

Art. 27 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri appartengono, di norma, ai Gruppi consiliari corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti. Possono, comunque, decidere di appartenere ad altro Gruppo o formarne uno nuovo, purchè risulti composto da almeno due membri, previa comunicazione scritta al Sindaco.
2. Il Gruppo consiliare può essere composto anche da un solo Consigliere, quando questi sia l'unico eletto in una lista.
3. Ciascun Gruppo consiliare nomina un Capigruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo; essa costituisce Commissione consiliare permanente.
5. La costituzione dei Gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 28 – Commissioni consiliari

Le Commissioni consiliari possono essere permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le Commissioni consiliari sono composte da Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale su designazione dei Capigruppo.

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto di avere almeno un rappresentante in ciascuna delle Commissioni consiliari.

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina, altresì, la costituzione di Commissioni temporanee.

4. Il Consiglio comunale, su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine, controllo o garanzia, sull'attività dell'Amministrazione, alle quali gli amministratori, i responsabili degli uffici e dei servizi hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

La richiesta deve essere accompagnata da un documento motivato che contenga gli scopi e i termini entro cui deve essere svolta l'indagine.

L'indagine dovrà concludersi con la presentazione di un documento conclusivo.

5. I poteri, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di indagine, di controllo o garanzia sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

6. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di indagine, controllo e garanzia è attribuita ai Consiglieri di opposizione.

Art. 29 – Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

I Consiglieri comunali possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni, a norma dell'art. 43, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale, indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune, fatta salva la possibilità di cui all'art. 47, comma 5, del presente Statuto.

I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale, dando, nel contempo, indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.

I Consiglieri Comunali interessati possono richiedere ai sensi dell'art. 82, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la trasformazione del gettone di presenza, dovuto per la partecipazione alle sedute del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni, in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari e fatta salva l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 30 – Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la più alta cifra individuale. A parità di cifra, la supplenza è attribuita al candidato che precede nell'ordine di lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 31 – Regolamento interno

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche apportate al regolamento.

Art. 32 – Elezione e giuramento del Sindaco - Nomina della Giunta – Definizione ed approvazione delle linee programmatiche di governo

Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio comunale con diritto di voto.

La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Nella prima seduta successiva all'elezione il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale dei componenti della Giunta comunale.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Nella prima seduta successiva all'elezione il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche di governo, nel rispetto dei contenuti del programma amministrativo scelto dal corpo elettorale.

Il Consiglio comunale, in seduta da convocarsi non prima di 15 giorni dalla presentazione, partecipa alla definizione delle linee programmatiche di governo, formulando valutazioni, considerazioni e proposte, e le approva con apposito atto deliberativo.

Durante il mandato elettorale, il Consiglio comunale può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche di governo. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità per la verifica periodica dell'attuazione delle medesime da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Art. 33 – Composizione della Giunta

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori tra cui il Vice-Sindaco.

Il Sindaco determina, con apposito provvedimento, il numero dei componenti della Giunta comunale, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative e, successivamente, nomina con decreto gli Assessori.

Possono essere nominati Assessori, oltre che i Consiglieri comunali, anche cittadini non Consiglieri, in numero non superiore a 1 (uno), purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune, fatta salva la possibilità di cui all'art. 47, comma 5, del presente Statuto.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi, a norma dell'art. 78, comma 3, del D. Lgs. 267/2000,

dall'esercitare nel Comune attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica, anche se sprovvisti della specifica delega.

Art. 34 – Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino, per espresse norme di legge o statutarie, nella competenza del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sulla propria attività, sia in relazione all'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi individuati dal Consiglio stesso, sia in ordine alla più specifica attività propria.
4. Compete alla Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e predispone le proposte di programmi e di progetti annuali e pluriennali, le proposte di regolamento, dei piani territoriali ed urbanistici.
6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di verifica e di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sul corretto ed efficiente uso delle risorse assegnate.

Art. 35 – Il Sindaco: funzioni e poteri

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 36 – Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
 - b) convoca il Consiglio Comunale, ne fissa l'ordine del giorno, ne determina giorno e ora dell'adunanza e lo presiede, ove non sia stato eletto il Presidente del Consiglio comunale;
 - c) Ove non sia stato eletto il Presidente del Consiglio comunale e si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 53, 1° e 2° comma, del D. Lgs. 267/2000, alla convocazione del Consiglio provvede il Vice-Sindaco, cui spetta la Presidenza,
 - d) Il Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative determina, con apposito provvedimento, il numero dei componenti della Giunta comunale nel limite stabilito dallo Statuto e nomina con decreto gli Assessori, tra cui il Vice-sindaco, che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;
 - e) presenta al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'elezione e sentita la Giunta, le linee programmatiche di governo, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - f) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione delle linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - g) sottoscrive, per conto del Comune, i contratti, ove non siano riservati, a norma dell'art. 107, comma 3 lett. c), del D. Lgs. 267/2000, ai dirigenti ovvero ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 - h) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

- i) nomina e revoca, con appositi provvedimenti, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- k) nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.
- l) cura l'osservanza dei regolamenti;
- m) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- n) promuove la conclusione degli accordi di programma di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e sottoscrive l'atto di adesione;
- o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo esercita le funzioni di cui agli artt. 14 e 54 del D. Lgs. 267/2000.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, fatta salva la possibilità di cui all'art. 47, comma 5, del presente Statuto.

Art. 37 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1. trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 38 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune accerta le esigenze espresse dalla propria comunità e le soddisfa erogando servizi di qualità, attraverso procedimenti informati alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa. La centralità del cittadino e della comunità si esprime anche attraverso l'organizzata e ciclica rilevazione dei bisogni e dei livelli di soddisfazione nella fruizione dei servizi comunali.
2. Il Comune individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento della propria missione di istituto, finalizzata a garantire risposte adeguate e tempestive ai molteplici e mutevoli contesti di riferimento.
3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale e, comunque, sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta comunale disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
4. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario Comunale e/o ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, i quali sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la copertura dei posti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tale incarico è conferito a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

modifiche ed integrazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

Art. 39 – Il Direttore Generale

Previa stipula delle convenzioni previste all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale, che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

In assenza delle convenzioni di cui al comma 1, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Al Direttore Generale compete in particolare:

- a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- b) la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. 267/2000.

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

Previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che, comunque, non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 40 – Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D. Lgs. 267/2000.

La legge e il regolamento di cui all'art. 103 del D. Lgs. 267/2000 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di cui all'art. 103 del D. Lgs. 267/2000. Salvo il

caso di revoca previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 267/2000, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici e dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.

Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti su richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.

Il Segretario comunale:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la
- b) verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, dovrà

disciplinare con apposito provvedimento, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

E' data facoltà al Segretario comunale nell'ambito delle proprie funzioni, conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprono posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

Il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice-Segretario, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 41 – I pareri

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, è richiesto il parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica dell'atto e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

In caso di assenza dei Responsabili dei Servizi il parere è espresso dal Segretario comunale per quanto di competenza.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO VII

I SERVIZI

Art. 42 – Gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune può gestire i servizi pubblici attraverso le seguenti forme di gestione:

gestione diretta o in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non ravvisi l'opportunità e la convenienza di adottare le altre forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 267/2000;

convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

consorzi apposti tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

istituzioni per la gestione di servizi sociali;

a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia

opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, 2° comma lett. e), del D. Lgs. 267/2000.

Art. 43 – Le Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposite convenzioni.

La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Il Comune stipula convenzioni obbligatorie per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera previste dallo Stato o dalla Regione, nelle materie di propria competenza, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 44 – I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire Consorzi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dall'art. 42, comma 2 lett. m) del D. Lgs. 267/2000 e prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. Il Comune partecipa alla costituzione di Consorzi obbligatori previsti da leggi dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico, per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.
9. Nel caso di costituzione di Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai Consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano le norme che disciplinano le aziende speciali.

Art. 45 – Le Istituzioni

L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, senza rilevanza imprenditoriale, per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione, nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal regolamento istitutivo dell' Istituzione stessa.

L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo dei Revisori del Conto del Comune.

Art. 46 – Le Aziende Speciali

1. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Organi dell' Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli articoli 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell' intero organo esecutivo dell' Azienda, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti.
6. L' ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell' Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare le Aziende speciali in Società per Azioni, secondo le disposizioni contenute nell'art. 115, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Art. 47 – Le Società per Azioni e a responsabilità limitata

La Società per Azioni sono Società costituite o partecipate a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

La disciplina della Società per Azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice civile.

La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il Comune può per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della legislazione statale e regionale, nelle competenze

istituzionali di altri enti, costituire apposite Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga a disposizione di legge specifiche.

I Consiglieri comunali, gli Assessori e il Sindaco possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di Capitali a partecipazione comunale, fermo restando il divieto di assumere in predette Società di Capitali consulenze professionali ed incarichi a titolo oneroso di qualsiasi natura.

Art. 48 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, possono essere definiti degli accordi di

programma, secondo le modalità di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa per l'avvio di un accordo di programma, salvo i casi di cui al comma 8 dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, spetta al Sindaco.

3. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti dal Collegio previsto dal comma 7 dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 49 – Unione di Comuni

Può essere costituita una Unione di Comuni appartenenti alla stessa Provincia, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

L'atto costitutivo e il regolamento dell'Unione sono approvati con deliberazione dei singoli Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente, eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

All'Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti..

Alle Unioni di Comuni si applicano le norme di cui all'art. 32 del D. Lgs. 267/2000.

CAPO VIII

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 50 – Autonomia finanziaria

L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

Il Comune è garantito nel funzionamento dei servizi locali indispensabili dal conferimento di risorse trasferite. Tali risorse sono integrate da quelle proprie derivanti da imposte, tasse e tariffe locali sui servizi.

Al fine di perseguire lo sviluppo armonico della comunità locale, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.

Il Regolamento di Contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione, le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo tra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 51 – Controllo di gestione

Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

Il controllo economico interno di gestione è esercitato da apposito ufficio che riferisce direttamente al Sindaco. Esso attiene sia all'efficiente impiego delle risorse assegnate sia all'efficacia delle prestazioni fornite dagli uffici ed ha come riferimento i piani e i programmi generali e settoriali dell'ente, nonché standards previamente determinati.

Le modalità del controllo di gestione e i modelli di scritture contabili che devono affiancare quelli previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli enti locali sono disciplinate da appositi regolamenti.

Per i controlli finanziari ed economici la Giunta e il Consiglio comunale si avvalgono dei Revisori del Conto e le modalità del controllo sono quelle contenute nell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Art. 52 – Servizio di tesoreria

Il Comune ha un servizio di Tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, delegata alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.

I rapporti tra il Comune e il Tesoriere sono regolati dall'art. 208 e segg. del D. Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità.

L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore Generale se nominato.

Art. 53 – Contabilità e Servizio Finanziario

La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

Con il Regolamento di Contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

La Giunta comunale, in conformità all'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e al Regolamento di Contabilità, nonché alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale, se nominato, definisce il piano esecutivo di gestione, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi o al Segretario comunale.

I Responsabili dei Servizi, con il coordinamento del Segretario, effettuano la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertano la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Art. 54 – Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi

Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta comunale determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee, la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio comunale i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 55 – I Revisori del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel ruolo e negli albi sottoindicati:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Valgono per i Revisori dei conti le cause di incompatibilità previste dall'art. 2399, comma 1, del Codice civile.
4. I Revisori esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge, ed in particolare quelle di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità, nell'esercizio delle quali possono disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare funzionari dirigenti, disporre l'audizione di rappresentanti del Comune nelle Aziende speciali e nelle Istituzioni, invitare i rappresentanti del Comune nelle Società di Capitali e negli enti cui, comunque, il Comune eroghi contributi.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma precedente, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e possono partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesti, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
6. Possono in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario e ai Capigruppo

consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.

7. I Revisori sono dotati, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità.

8. I Revisori sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

9. I Revisori sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 267/2000.

10. I Revisori cessano dall'incarico per:

scadenza del mandato;

dimissioni volontarie;

impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'Ente.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 – Approvazione dello Statuto

Lo Statuto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 57 – Modifiche dello Statuto

Le norme che disciplinano l'approvazione dello Statuto si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 58 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto, ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.